

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE/SETTIMANA) DI N. 13 L.S.U. MEDIANTE STABILIZZAZIONE INCENTIVATA. APPROVAZIONE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

ASSUNTA la legittimazione all'adozione del presente provvedimento in forza del decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 12/03/2020, con cui è stato affidato l'incarico della dirigenza ad interim del Settore I – Gestione Risorse umane;

VISTO il D. Lgs. n. 468/1997, recante: *“Revisione della disciplina sui L.S.U., a norma dell’art. 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196”*;

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 28/02/2000 recante: *“Integrazione e modifiche sulla disciplina di L.S.U. in attuazione della delega conferita dall’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*;

VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro 4 dicembre 2018, n. 793 avente ad oggetto: *“incentivi alla stabilizzazione dei LSU. Decreto direttoriale Ministero lavoro e delle politiche sociali n. 234 del 7/8/2018 - Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Puglia sottoscritta il 18/09/2018. Approvazione avviso. Prenotazione di accertamento e impegno di spesa”*, con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione degli incentivi ai Comuni della Regione Puglia finalizzati alla stabilizzazione degli L.S.U;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del suddetto avviso prevede che *“l’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo parziale, effettuate entro il 31 dicembre 2020”*;
- l'art. 4 del suddetto avviso prevede che *“L’importo annuo pro-capite dell’incentivo per le nuove assunzioni è pari ad euro 9.296,22 ed è riconosciuto indipendentemente dall’orario di lavoro (a tempo pieno o parziale) per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un totale di euro 37.184,88”*;
- l'art. 5 del suddetto Avviso prevede che *“Gli enti che intendono accedere al beneficio dovranno presentare alla Regione Puglia – Sezione Promozione e Tutela del Lavoro - apposita domanda di ammissione al finanziamento, su carta intestata dell’Ente interessato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente”*;
- l'art. 6 del suddetto Avviso prevede che *“l’erogazione dell’incentivo relativo alle assunzioni per le quali l’ente è stato ammesso al finanziamento è subordinato all’effettiva immissione in ruolo dei lavoratori”*;

VISTO l'articolo 1 comma 446 della Legge 145/2018 che recita testualmente *“[...] Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie*

contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale [...]”;

VISTA la determinazione del dirigente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Regione Puglia, numero 523 del 3 luglio 2019, avente per oggetto: *“Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 234 del 07.08.2018, Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia del 18.09.2018. Concessione provvisoria al Comune di Manfredonia. Accertamento in entrata ed impegno di spesa”* con cui è stata concesso - in via provvisoria - al Comune di Manfredonia un contributo pro capite di € 9.296,22 per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per complessivi € 483.404,44, finalizzato alla stabilizzazione di n. 13 lavoratori socialmente utili di seguito elencati:

1. Michele TROIANO (TRNMHL69B23E855M);
2. Bruno UMBRIANO (MBRBRN66A09H926H);
3. Antonio CAPUTO (CPTNTN64C09E855H);
4. Margherita TROIANO (TRNMGH66L61E885E);
5. Raffaele GRAMAZIO (GRMRFL65A06E855P);
6. Maria SALVEMINI (SLVMRA62T44E885L);
7. Antonietta TOTARO (TTRNNT62P60E885I);
8. Iaria AMORUSO (MRSLRI73M41H926F);
9. Michele COTRUFO (CTRMHL71T06H926I);
10. Matteo OLIVIERI (LVRMTT69M42E885R);
11. Giovanna FABRIZIO (FBRGNN65R42E885M);
12. Margherita VITULANO (VTLMGH65L55E885X);
13. Giuseppina VERO (VREGPP64H70E885S).

DATO ATTO CHE:

- l'assunzione in questione riguarda i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 collocati nell'elenco istituito dalla Regione Puglia in attuazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013 ed approvato con determinazione del Dirigente regionale della Sezione promozione e tutela del lavoro 23 marzo 2018, n. 131;
- i nominativi individuati tengono conto dell'ordine di inserimento nel suddetto elenco, dell'esito della selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1057 del 03/08/2018 e dei profili professionali previsti nel piano del fabbisogno;
- dei suddetti lavoratori utilizzati dal Comune di Manfredonia, i sigg. Troiano e Caputo possiedono il profilo professionale di "muratore", mentre gli altri 11 di "addetto amministrativo";

RILEVATO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 162 del 09.11.2020 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e la dotazione organica del Comune di Manfredonia, ad integrazione della precedente deliberazione n. 78 del 15.07.2020, con la previsione di assunzioni per stabilizzazione incentivata ai sensi della predetta determinazione del dirigente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Regione Puglia, numero 523 del 3 luglio 2019;

- dalla tabella "*Allegato A*") alla succitata deliberazione n.162/2020 risulta programmata, tra l'altro, la stabilizzazione per l'anno 2020 di n. 13 LSU attualmente in servizio presso il Comune di Manfredonia, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, con cat. B1, di cui 11 con il profilo di "addetto amministrativo" e 2 con il profilo di "muratore";

ATTESO CHE:

- la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), deputata all'autorizzazione delle assunzioni degli enti in riequilibrio finanziari pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000, con decisione del 16/12/2020, trasmessa con nota prot. num. 17526, ha approvato il programma del Comune di Manfredonia di cui alle suddette deliberazioni commissariali;
- con deliberazione n. 195 del 22/12/2020 la Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, nel prendere atto della suddetta decisione della COSFEL, ha stabilito, nel rispetto del limite di spesa di € 597.357,88:
 - ✓ di integrare le citate deliberazioni n. 78 e n. 162 di approvazione del piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2020/2022 e della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - ✓ di dare corso alle assunzioni per l'anno 2020 prevedendo, tra l'altro, l'assunzione per le stabilizzazioni dei suddetti 13 lavoratori socialmente utili;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione a quanto previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale, come approvato dalla COSFEL e dalla Commissione straordinaria;

VISTO lo schema di contratto da sottoscrivere con i Lavoratori di cui innanzi, previa acquisizione delle dichiarazioni rese dai suddetti Lavoratori ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/20000;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli art. 53 e ss. del CCNL del comparto "funzioni locali" 2016/2018, riguardanti la disciplina del lavoro a tempo parziale.

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di assumere con rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, per 18 ore settimanali, i seguenti lavoratori socialmente utili in utilizzo presso il Comune di Manfredonia:
 1. Michele TROIANO (TRNMHL69B23E855M);
 2. Bruno UMBRIANO (MBRBRN66A09H926H);
 3. Antonio CAPUTO (CPTNTN64C09E855H);
 4. Margherita TROIANO (TRNMGH66L61E885E);
 5. Raffaele GRAMAZIO (GRMRFL65A06E855P);
 6. Maria SALVEMINI (SLVMRA62T44E885L);
 7. Antonietta TOTARO (TTRNNT62P60E885I);
 8. Ilaria AMORUSO (MRSLRI73M41H926F);
 9. Michele COTRUFO (CTRMHL71T06H926I);
 10. Mattea OLIVIERI (LVRMTT69M42E885R);
 11. Giovanna FABRIZIO (FBRGNN65R42E885M);

12. Margherita VITULANO (VTLMGH65L55E885X);
13. Giuseppina VERO (VREGPP64H70E885S).

- 2) di dare atto che i profili professionali di ciascun Lavoratore sono quelli indicati in narrativa;
- 3) di approvare, di conseguenza, lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che:
- i lavoratori di cui al punto precedente saranno assunti con l'attribuzione della categoria "B", posizione economica B1, secondo la classificazione di cui all'art. 12 del CCNL del comparto "*funzioni locali*", sottoscritto il 21/05/2018, e dall'art.3 del CCNL del 31.3.1999, con l'attribuzione del professionale specificato nel singolo contratto di lavoro;
 - l'assunzione in servizio avrà decorrenza dal 30/12/2020, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l'acquisizione di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - la Regione Puglia, con determinazione del Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro numero 523 del 3 luglio 2019, ha concesso, in via provvisoria, al Comune di Manfredonia un contributo pro capite di € 9.296,22 per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per complessivi € 483.404,44, finalizzato alla stabilizzazione di n. 13 lavoratori socialmente utili di cui al precedente punto 1);
 - l'incentivo viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo parziale, effettuate entro il 31 dicembre 2020;
 - l'importo annuo pro-capite dell'incentivo per le nuove assunzioni è riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro (a tempo pieno o parziale) per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un totale di euro 37.184,88";
 - l'erogazione dell'incentivo relativo alle assunzioni per le quali l'ente è stato ammesso al finanziamento è subordinato all'effettiva immissione in ruolo dei lavoratori;
- 5) di dare, altresì, atto che la spesa necessaria a dare copertura alle assunzioni in questione è:
- € 1.800,00 per l'anno 2020, prevista nel bilancio Titolo 1 Macroaggregato 1 Missione 01 Programma 01, per €. 1.200,00 con imputazione al Capitolo 485 "Retribuzione LSU stabilizzati", per €. 400,00 con imputazione al capitolo 490 "Oneri previdenziali ed assistenziali", nonché al Macroaggregato 2 e per € 200,00 con imputazione al Capitolo 825 "IRAP" del Bilancio di Previsione 2020-2022, per quanto l'Irap a carico dell'Ente ed è prevista nei termini indicati nella citata deliberazione 162 del 09.11.2020;
 - € 220.489,00 per l'anno 2021, di € 172.458,00 con imputazione al Capitolo 485 "Retribuzione LSU stabilizzati", per € 36.686,00 con imputazione al capitolo 490 "Oneri previdenziali ed assistenziali", ed € 11.345,00 con imputazione al Capitolo 825 "IRAP" del Bilancio di Previsione 2020-2022, per quanto l'Irap a carico dell'Ente;
 - € 220.489,00 per l'anno 2022, di € 172.458,00 con imputazione al Capitolo 485 "Retribuzione LSU stabilizzati", per € 36.686,00 con imputazione al capitolo 490 "Oneri previdenziali ed assistenziali", ed € 11.345,00 con imputazione al Capitolo 825 "IRAP" del Bilancio di Previsione 2020-2022, per quanto l'Irap a carico dell'Ente;
- 6) di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 442.778,00, sul Bilancio di Previsione 2020/2022, secondo le seguenti previsioni:

- quanto ad € 346.116,00 sul Titolo 1 Macroaggregato 1 Missione 01 Programma 01 10 con imputazione al Capitolo 485 “Retribuzione LSU stabilizzati”;
 - quanto ad € 73.772,00 sul Titolo 1 Macroaggregato 1 Missione 01 Programma 01 10 con imputazione al Capitolo 490 “Oneri previdenziali ed assistenziali”;
 - quanto ad € 22.890,00 sulla Titolo 1 Macroaggregato 2 Missione 01 Programma 01 10 con imputazione al Capitolo 825 “Irap”;
- 6) di dare atto che:
- il presente provvedimento risulta rispettoso sia delle norme in tema di contenimento della spesa del personale che di quelle in tema di assunzioni, come da documentazione agli atti e relativa autorizzazione Cosfel del 16/12/2020;
 - trattasi di procedura di stabilizzazione incentivata ed a tal fine demandare ai competenti uffici l’attuazione di ogni conseguente attività volta a dar corso alle erogazioni degli incentivi spettanti a questo Ente;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli oneri finanziari di cui innanzi, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore economico-finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- 5) di comunicare al competente Ufficio regionale l’avvenuta assunzione dei suddetti Lavoratori per l’erogazione dell’incentivo relativo alle assunzioni per le quali questa Amministrazione è stato ammessa al finanziamento;
- 6) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

F.TO IL DIRIGENTE a.i.
dott.ssa Francesca BASTA

CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

C.I.L. n. /2020

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI**

nato a _____ il _____

L'anno duemilaventi addì _____ mese di dicembre, in Manfredonia nella Sede Comunale,

Tra

la dott.ssa Francesca BASTA, _____, Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Servizio “Gestione delle risorse umane”– in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Manfredonia (FG), codice fiscale: 83000290714,

e

il/la sig. _____ nato/a a _____ (FG) il _____ – Codice Fiscale _____ (di seguito dipendente);

Premesso che:

- l’articolo 1 comma 446 della Legge 145/2018 prevede che “[...] *Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale [...]*”;
- con determinazione del Dirigente regionale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, numero 523 del 3 luglio 2019, è stato concesso - in via provvisoria - al Comune di Manfredonia un contributo finalizzato ad incentivare la stabilizzazione di n. 13 L.S.U;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 162 del 09.11.2020 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e la dotazione organica del Comune di Manfredonia, ad integrazione della precedente deliberazione n. 78 del 15.07.2020,
- la Commissione Ministeriale deputata al controllo delle assunzioni degli enti in riequilibrio finanziari pluriennale di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 (COSFEL), con decisione del 16/12/2020 ha approvato il piano del fabbisogno e la dotazione organica del Comune di Manfredonia di cui alle suddette deliberazioni;
- con deliberazione n. 195 del 22.12.2020 la Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato le linee di indirizzo per l’attuazione della suddetta decisione della COSFEL, prevedendo a tale scopo:
 - ✓ di integrare le citate deliberazioni n. 78 e n. 162 di approvazione del piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2020/2022 e della dotazione organica dell’Ente ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - ✓ di dare corso alle assunzioni per l’anno 2020, prevedendo, tra l'altro, le stabilizzazioni di n. 13 lavoratori socialmente utili;
- con determinazione n. ____ del _____, in attuazione dei provvedimenti di cui innanzi, è stato disposto di stabilizzare e, pertanto, assumere a tempo indeterminato ed a tempo parziale per 18 ore settimanali, il/la sig. _____;

Atteso che con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il/la Lavoratore/trice ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione;

Visti l'art. 19, l'art. 53, comma 11 e l'art. 55 co. 9 e 10 del CCNL comparto "funzioni locali" 2016-2018;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza

Il Comune di Manfredonia assume alle proprie dipendenze, con decorrenza dal _____, il/la sig. _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale per 18 ore settimanali, ai sensi della Legge 145/2018 articolo 1 comma 446, dando atto che lo stesso ha dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l'accesso al rapporto di lavoro ed in particolare quelli richiesti per la procedura in questione.

L'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto è risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.2

Periodo di prova

Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di mesi 2 (due) di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del CCNL del comparto funzioni locali per il periodo 2016-2018.

Art. 3

Inquadramento - Mansioni - Sede di assegnazione

Il Comune, col presente atto, inquadra il dipendente nella Cat.B/Tratt.Tab. B1 - del vigente C.C.N.L., con il profilo professionale di _____.

Ai sensi dell'art. 3 CCNL 31.3.1999 sul sistema di classificazione del personale e dell'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, il Comune potrà adibire la dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito, purché professionalmente equivalente.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica e/o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro potrà mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o servizio, da parte dell'organo gestionale di competenza.

Il lavoratore è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, giusta articolo 3, comma 5-septies, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Art.4

Trattamento economico

Al lavoratore spetta un trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, su base annuale, come sotto indicata:

- paga base: € 751,42;
- indennità art. 4, c. 3 CCNL del 16/7/1996: € 2,69;
- indennità di comparto: € 19,65;
- indennità di vacanza contrattuale: € 5,26;
- elemento perequativo: € 13,50,

oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità e al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

Art.5 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 18 ore settimanali ed è articolato in modo “orizzontale”, con orario giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 giorni).

L'orario di servizio sarà disposto dal Dirigente Responsabile del Settore.

Il rispetto dell'orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.

Art.6 Ferie – Giornate di riposo.

Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuo di ferie retribuito come previsto all'art. 55, comma 9 del CCNL 21/05/2018, cui si rimanda anche per l'utilizzo dei permessi.

Per i permessi di cui all'art. 32, co. 1 del CCNL si procede al riproporzionamento delle ore.

Al dipendente sono altresì attribuite le giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata legge n. 937/1977.

Art.7 Codice di comportamento

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo ed aziendale potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art.8 Incompatibilità

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che la dipendente sia stata autorizzata preventivamente da questo Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti della dipendente

l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.9

Norme applicabili – Rinvio

Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali vigente, e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o Dirigenti dell'Ente.

Il dipendente, con il presente contratto, dichiara di accettare le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale subordinato e a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto

Art. 10

Tutela dei dati personale

Il Comune garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Comune.

Art. 11

Bollo e registrazione – Esenzione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al DPR 26/10/1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al DPR 26/04/1986, n. 131.

Art.12

Sottoscrizione

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994.

IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE

Allegato:

- Codice di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 399 del 27.12.2013.